



Il Segretario Generale

Ai Sigg.ri Presidenti delle Federazioni sportive nazionali  
Ai Sigg.ri Presidenti delle Discipline sportive associate  
Ai Sigg.ri Presidenti degli Enti di promozione sportive  
Ai Sigg.ri Segretari generali delle FSN  
Ai Sigg.ri Segretari generali delle DSA

E p.c. Al Dipartimento per lo sport

**OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.**

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre sono state adottate ulteriori misure di contrasto alla diffusione del virus, tra le quali:

Attività sportiva (art.1, comma 10, lett. e).

Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento: sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – **di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale** con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera.

Vogliano codesti Enti sportivi trasmettere con la dovuta urgenza ad [organicoleggiali@coni.it](mailto:organicoleggiali@coni.it) i calendari con gli eventi e le competizioni **"di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale"**, con la specifica dell'organismo sportivo organizzatore (nazionale o internazionale), ai fini dell'aggiornamento di quanto precedentemente pubblicato sul sito istituzionale del CONI, nel rispetto del precedente D.P.C.M., ora novellato.

A tal fine saranno considerati conformi alle nuove disposizioni gli eventi e le competizioni aggiornati fino al 31/01/2021 che rispettino i seguenti requisiti:

1. il preminente interesse nazionale ovvero le competizioni aventi natura internazionale (specificando l'organismo internazionale di riferimento) e le competizioni aventi natura di campionato italiano o gara equipollente;
2. la riserva di partecipazione ai soli atleti tesserati come agonisti, da evidenziare nei rispettivi regolamenti gara o disposizioni per l'attività agonistica (da allegare nella trasmissione ai calendari, per la pubblicazione);
3. la presentazione agli organizzatori dell'evento, da parte degli atleti agonisti, o delle rispettive associazioni sportive, di una copia della certificazione per l'attività sportiva agonistica regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982;
4. la conservazione della certificazione per l'attività sportiva agonistica presso la società sportiva di appartenenza di tutti i partecipanti ai predetti eventi e competizioni ovvero alle relative sessioni di allenamento.

Carlo Mornati



Il Segretario Generale

Ai Sigg.ri Presidenti delle Federazioni sportive nazionali  
Ai Sigg.ri Presidenti delle Discipline sportive associate  
Ai Sigg.ri Presidenti degli Enti di promozione sportive  
Ai Sigg.ri Segretari generali delle FSN  
Ai Sigg.ri Segretari generali delle DSA

E p.c. Al Dipartimento per lo sport

**OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020.**

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre sono state adottate ulteriori misure di contrasto alla diffusione del virus, tra le quali:

Attività sportiva (art.1, comma 10, lett. e).

Diversamente dal precedente d.P.C.M., per effetto del nuovo provvedimento:

*sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – **di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale** con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente lettera.*

Vogliano codesti Enti sportivi trasmettere con la dovuta urgenza ad [organicoleggiali@coni.it](mailto:organicoleggiali@coni.it) i calendari con gli eventi e le competizioni **“di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale”**, con la specifica dell'organismo sportivo organizzatore (nazionale o internazionale), ai fini dell'aggiornamento di quanto precedentemente pubblicato sul sito istituzionale del CONI, nel rispetto del precedente D.P.C.M., ora novellato.

A tal fine saranno considerati conformi alle nuove disposizioni gli eventi e le competizioni aggiornati fino al 31/01/2021 che rispettino i seguenti requisiti:

1. il preminente interesse nazionale ovvero le competizioni aventi natura internazionale (specificando l'organismo internazionale di riferimento) e le competizioni aventi natura di campionato italiano o gara equipollente;
2. la riserva di partecipazione ai soli atleti tesserati come agonisti, da evidenziare nei rispettivi regolamenti gara o disposizioni per l'attività agonistica (da allegare nella trasmissione ai calendari, per la pubblicazione);
3. la presentazione agli organizzatori dell'evento, da parte degli atleti agonisti, o delle rispettive associazioni sportive, di una copia della certificazione per l'attività sportiva agonistica regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità del 18 febbraio 1982;
4. la conservazione della certificazione per l'attività sportiva agonistica presso la società sportiva di appartenenza di tutti i partecipanti ai predetti eventi e competizioni ovvero alle relative sessioni di allenamento.

Carlo Mornati